



TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'articolo 1 della legge delega sulla riforma della previdenza, individua una serie di misure volte ad incrementare il finanziamento dei flussi verso i fondi pensione complementari, tra cui il conferimento del trattamento di fine rapporto maturando, **quello cioè che andrà a maturazione successivamente all'entrata in vigore dei decreti delegati.**

Quando la riforma entrerà a regime, **il TFR maturando** verrà automaticamente destinato alle forme pensionistiche complementari in tutti i casi in cui, **nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del relativo decreto delegato**, non intervenga una "diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore".

Ciò significa che il lavoratore che non vorrà versare ad alcun fondo il TFR di futura maturazione dovrà semplicemente esprimere per iscritto la sua volontà di trattenerlo in azienda.

Va precisato però che la riforma sarà a pieno regime non prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi delegati e che quindi **la decorrenza dei termini per le adesioni o per le rinunce è ancora bloccata.**

Solo dopo la pubblicazione dei predetti decreti attuativi inizieranno a decorrere i sei mesi previsti per esercitare l'opzione.

Gli stessi termini e le stesse modalità saranno applicati anche ai lavoratori assunti successivamente all'entrata in vigore dei decreti, ma in questo caso i sei mesi decorreranno dalla data di assunzione.

Naturalmente, sarà nostra cura ritornare in argomento non appena verranno emanati i decreti delegati e verrà chiarito l'ambito di applicazione della nuova normativa, in particolare per tutti coloro che sono già oggi iscritti a fondi pensioni complementari aziendali o di categoria (leggasi Fondo Previbank o Fondo Pensione Interno del Gruppo Unicredito Italiano) -

Milano, maggio 2005